Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede provvisoria in frazione Borgo, snc – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 – 809255 – Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it
E-mail Servizio Territorio e Ambiente: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

Settore Tecnico

Spett.le **Electra 2000 srlu**
Via Leonardo Da Vinci n.14
86070 – Montaquila (IS)
p.e.c.: electra2000srl@pec.it

Oggetto: **lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 40.000 – CIG Z0129BD78C (articolo 32, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).**

Con determinazione n. 39 del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del 03/03/2020 è stata affidata a codesta impresa la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di tale affidamento, che ammonta a € 8.091,86 IVA compresa, trova copertura finanziaria nel competente intervento del redigendo bilancio di previsione c.i. 11.02-2.02.01.09.999 cap.3305;

La prestazione contrattuale è regolata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa in materia di contratti pubblici, dalla determinazione n.39 del 03/03/2020 nonché dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e parti stipulanti

1. Il Comune di Arquata del Tronto affida alla ditta ELECTRA 2000 srlu i lavori di demolizione dell'immobile in frazione Capodacqua, individuato catastalmente come Foglio 54 Mappale 1148, come specificato nel progetto approvato con determinazione n. 197 del 16/09/2019.
2. Il Comune di Arquata del Tronto e ELECTRA 2000 srlu stipulano il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che per i contratti di importo fino a €.40.000 prevede il sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
   a. il Comune di Arquata del Tronto, nella persona di Mauro Fiori, nato a Ascoli Piceno, il 24/02/1966, per la sua qualifica di responsabile del Settore Tecnico, domiciliato per la carica presso la sede Comunale provvisoria del Comune di Arquata del Tronto in frazione Borgo s.n.c., C.F: 00353580442 ed in esecuzione del decreto sindacale n. 3 del 30/01/2019 nonché dell'art. 107, commi 2 e 3, lett. c) del D.lgs. 267/2000;
   b. l'operatore economico ELECTRA 2000 srlu, con sede legale in via Leonardo Da Vinci n. 14 – 86070 Montaquila (IS), P.IVA: 00397510942 nella persona del Legale Rappresentante Ciccone Luca, nato a Montaquila (IS) il 01/03/1972 residente in Montaquila (IS), via Leonardo da Vinci, 57 - C.F. CCCLCU72C01F429F, di seguito ditta appaltatrice o impresa, legittimato a questo atto come da Documento di verifica di Autocertificazione n, P V3919609 del 15/01/2020;

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme al preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 26/09/2019 n. 10754.

2. La prestazione dovrà essere eseguita secondo le norme di legge vigenti in materia, nel rispetto dei canoni stabiliti.

3. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. La prestazione deve essere compiuta entro il termine previsto dal cronoprogramma progettuale (**30 giorni naturali e consecutivi**).
3. Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte del Comune di Arquata del Tronto.

4. Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

5. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel progetto e nella presente lettera, nella determinazione n.39 del 03/03/2020 nonché delle indicazioni impartite dal Comune di Arquata del Tronto.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo generale dell'ente in data 26/09/2019 n. 10754, che ha apportato un ribasso alla base di gara (di euro 3.855,12) nella percentuale del 4,55%; pertanto l'importo complessivo dei lavori oggetto di affidamento è fissato in **€ 3.679,71**, oltre al costo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di **€ 3.676,53**, per un totale di **€ 7.356,24** esclusa Iva;
2. L'importo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. L'operatore economico ELECTRA 2000 srlu non potrà esigere dal Comune di Arquata del Tronto, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'operatore economico ELECTRA 2000 srlu si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

7. Requisiti dell'affidatario

L'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali previste nella determinazione n.39 del 03/03/2020, come dichiarato in sede di offerta.

8. Obblighi dell'operatore economico

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente affidamento alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto dei lavori denominato "DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE IN FRAZIONE CAPODACQUA, CONTRAD. CATAST. AL FOGLIO 54 MAPPALE 1148" approvato con determinazione n. 197 del 16/09/2019 e composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO e STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- CRONOPROGRAMMA;
- ELENCO PREZZI;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- TAVOLA STATO DI FATTO.

Detti documenti, già inviati unitamente alla lettera di invito all'Operatore Economico, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, il personale dipendente, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico, ivi compresi quelli delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere per conto dell'affidatario in favore dell'amministrazione sono tenuti agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62/2013.

A tal fine, l'"Operatore economico" dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arquata del Tronto approvato con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 30/1/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1 livello "Disposizioni Generali", sottosezione di 2 livello "Atti Generali", nella cartella "Codice disciplinare e Codice di condotta".

L' "Operatore economico" prende atto inoltre:

-che le disposizioni del suddetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell' "**Operatore economico**", il quale si impegna a consegnare agli stessi copia del suddetto Codice ed a renderli edotti di tale obbligo di osservanza.
-che La violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dal citato Codice di comportamento, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell' "Appaltatore", determina la risoluzione del rapporto costituito con il presente atto.

9. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3, c.9 bis, della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

1. L'"Operatore Economico" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge del 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n.217.

2. L'"Operatore Economico" è obbligato a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati ai movimenti finanziari relativi al presente contratto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistente, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura. L'" Operatore Economico " è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'"Operatore Economico" è obbligato a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto sul/sui conto corrente/conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge sopra citata, a effettuarli esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'"Operatore Economico" è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) Z0129BD78C che identifica il presente contratto.

5. L'"Operatore Economico" è obbligato altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/subappaltatori e/o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

6. L'"Operatore Economico" è tenuto inoltre a dare immediata comunicazione all' "Ente Appaltante" ed alla Prefettura-ufficio del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. L'"Operatore Economico" si impegna a trasmettere all'Ente Appaltante gli eventuali contratti stipulati con il/i subappaltatore/subappaltatori, nonché gli eventuali contratti stipulati con i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto per le verifiche di cui all'art. 3 della più volte citata legge e successive modifiche.

10. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, nell'offerta economica, l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.
2. Ai fini dell'articolo 30 del d.lgs. 50/2016, le parti danno atto che:
    a. l'"Operatore Economico" si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione.
    b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
    c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

11. Termini e modalità di pagamento

1. Trattandosi di una prestazione univoca non organizzata per stati di avanzamento da realizzare completamente entro il termine finale entro il quale adempiere all'obbligazione contratta dall'operatore economico, si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori;
2. La contabilizzazione sarà effettuata a misura sulle lavorazioni effettivamente realizzate.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) sul conto corrente dedicato al presente contratto, comunicato dall'"Operatore Economico" all'"Ente Appaltante", ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
4. I pagamenti, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture, nelle quali dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG) Z0129BD78C che identifica il presente contratto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica, se entro tale data perviene la fattura, altrimenti entro i 10 giorni successivi alla data di acquisizione della fattura stessa.
5. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Comune il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
6. Il Comune di Arquata del Tronto effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.

12. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Geom. Fiori Mauro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto, è il Responsabile del procedimento.
2. L'Ing. Esposito Stefano è il direttore dei lavori.

13. Verifica

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento.

14. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Comune di Arquata del Tronto né a causa di forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.
2. Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

15. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Comune di Arquata del Tronto può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, il Comune di Arquata del Tronto riconoscerà all'operatore economico i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

16. Risoluzione di diritto

1. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di Arquata del Tronto avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
3. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del Comune di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

17. Responsabilità

1. La ditta appaltatrice dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni impartite dall'Ente, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.
2. La ditta appaltatrice è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'appalto.
3. La stessa è inoltre responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'appalto.
4. L'ente è sollevato da ogni rivendicazione di terzi, dovuti a gravi errori di esecuzione della prestazione/fornitura. L'aggiudicatario è tenuto invece a rispondere delle conformità dell'opera rispetto al progetto approvato e del comportamento dei sui dipendenti e/o collaboratori.

18. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

19. Cauzione

L'Amministrazione Comunale ritiene di non valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016 secondo il quale *"..è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."*

20. Domicilio

1. L'operatore economico elegge il proprio domicilio presso la sede via Leonardo Da Vinci n.14 – 86070 Montaquila (IS), per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

21. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati dell'operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. Il Comune di Arquata del Tronto nomina l'operatore economico ELECTRA 2000 srlu responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, l'operatore economico ELECTRA 2000 srlu ha l'obbligo di attenersi alla normativa in materia di trattamento dei dati e privacy e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il Responsabile del Servizio
e del Procedimento
(Geom. Fiori Mauro)

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'Operatore Economico
(ELECTRA 2000 srlu)